Sommario

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO 2

LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 5

TRASMISSIONE DELL'ISTANZA ATTRAVERSO INTERMEDIARIO ABILITATO 12

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

Il decreto legge n. 73/2021 (cosiddetto "decreto Sostegni bis") ha introdotto ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 un nuovo contributo a fondo perduto, denominato "contributo perequativo", destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall'emergenza da Coronavirus.

Soggetti beneficiari

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia che rispettino i requisiti specifici di seguito illustrati:

1) Il richiedente deve **aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro**. Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019), secondo la tabella di seguito riportata:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime Dl 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
Società di Capitali (SC)	Ricavi		RS107, col. 2
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

2) **la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere stata presentata entro il 30 settembre 2021**. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare 2019, il

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

termine ordinario di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi è stato prorogato al 10 dicembre 2020 dal decreto legge n. 157/2020.

3) **l'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**. Per la verifica del requisito, il risultato economico d'esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo, mentre il risultato economico d'esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo.

Il contributo **NON SPETTA** nei seguenti casi:

- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis), ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un'operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l'attività del soggetto confluito.
- soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021.
- enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir.
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir.

La misura del contributo

Per determinare l'importo del contributo perequativo spettante occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Nel compiere questa operazione:

- il risultato economico d'esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo
- il risultato economico d'esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo.

La differenza ottenuta deve poi essere diminuita dell'importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente e dall'eventuale soggetto deceduto o confluito alla data di presentazione dell'istanza.
Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto:

- "contributo Rilancio" (articolo 25 del decreto legge n. 34/2020)
- "contributo centri storici" e "contributo santuari" (articolo 59 del decreto legge n. 104/2020)
- "contributo Comuni montani" (articolo 60 del decreto legge n. 104/2020)
- "contributo Ristori", "contributo Ristori bis" e "contributo maggiorazione 50% zone rosse" (articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto legge n. 137/2020)
- "contributo Natale" (articolo 2 del decreto legge n. 172/2020)
- "contributo Sostegni" (articolo 1 del decreto legge n. 41/2021)
- "contributo Sostegni bis automatico" (articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legge n. 73/2021)
- "contributo Sostegni bis attività stagionali" (articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto legge n. 73/2021).

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Se l'importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico d'esercizio (differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo all'anno 2019 e quello relativo all'anno 2020), il contributo perequativo non spetta.

Esempio

Se un contribuente che ha avuto un peggioramento tra il risultato economico d'esercizio 2019 e quello 2020 pari a 43.700 euro, ha percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 8.600 euro, la base di calcolo del contributo viene determinata con la seguente operazione:

43.700 - 8.600 = 35.100.

Se, invece, lo stesso soggetto ha percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 52.300 euro, non avrà diritto al contributo perequativo.

L'importo spettante del contributo **perequativo è determinato applicando una diversa percentuale all'importo precedentemente calcolato (differenza tra i risultati economici d'esercizio 2020 e 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto percepiti)**.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- **30%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a **100.000 euro**
- **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 **superano i 100.000 euro ma non** l'importo di **400.000 di euro**
- **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 **superano i 400.000 euro ma non** l'importo di **1.000.000 di euro**
- **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 **superano 1.000.000 di euro** ma non l'importo di **5.000.000 di euro**
- **5%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 **superano 5.000.000 di euro** ma non l'importo di **10.000.000 di euro**.

L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.

Le modalità di erogazione

L'importo riconosciuto a fronte della presentazione dell'istanza è pari al contributo calcolato in base ai valori indicati nell'istanza o al minor importo indicato per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

A scelta del beneficiario, l'Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d'imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo. Nel caso in cui il credito indicato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato.

Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, con risoluzione sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.

Alle compensazioni del credito d'imposta non si applicano i seguenti limiti:

- divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010
- ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000
- ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Il credito d'imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.

LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Termini e modalità per la fruizione del beneficio

I contribuenti in possesso dei requisiti previsti possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza.

Nell'istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Temporary Framework.

Qualora con il contributo perequativo richiesto nell'istanza il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato previsti per la sezione 3.1, deve indicare nell'apposita sezione il minor importo che richiede per evitare il superamento del limite massimo.

Il richiedente deve inoltre compilare nel quadro A l'elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se l'ha ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.

Qualora il richiedente faccia parte di un'impresa unica, deve indicare nel quadro B l'elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all'Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.

N.B. Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell'istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L'intermediario deve conservare l'istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Relativamente alla modalità di erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all'opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all'opzione di riconoscimento del credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Le istanze per il contributo perequativo possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

Per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998)

Come predisporre l'istanza

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire **esclusivamente in via telematica**, attraverso:

- un **file** di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre2021; il file contenente l'istanza deve essere inviato mediante il canale telematico *Entrate/Fisconline* attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un'unica trasmissione. **La presentazione dell'istanza attraverso il canale telematico può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021;**
- **un'apposita procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Contributo a fondo perduto"**. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta. La procedura web è disponibile a partire **dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021.**

Per utilizzare la procedura web, il contribuente (o il suo intermediario delegato al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*") deve seguire i seguenti passi:

1) accedere al portale *"Fatture e Corrispettivi"* dal sito dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o le credenziali della CIE (Carta di Identità Elettronica) o le credenziali *Entratel* / *Fisconline* o, ancora, mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

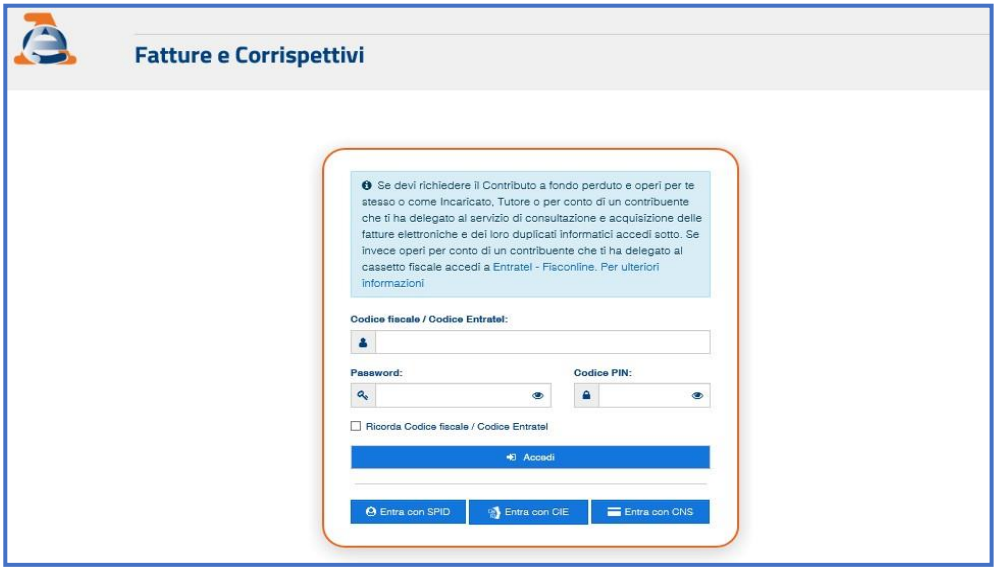

2) se l'accesso è stato effettuato da un intermediario delegato al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*, questo dovrà scegliere l'utenza di lavoro (opzione "*Delega diretta*")

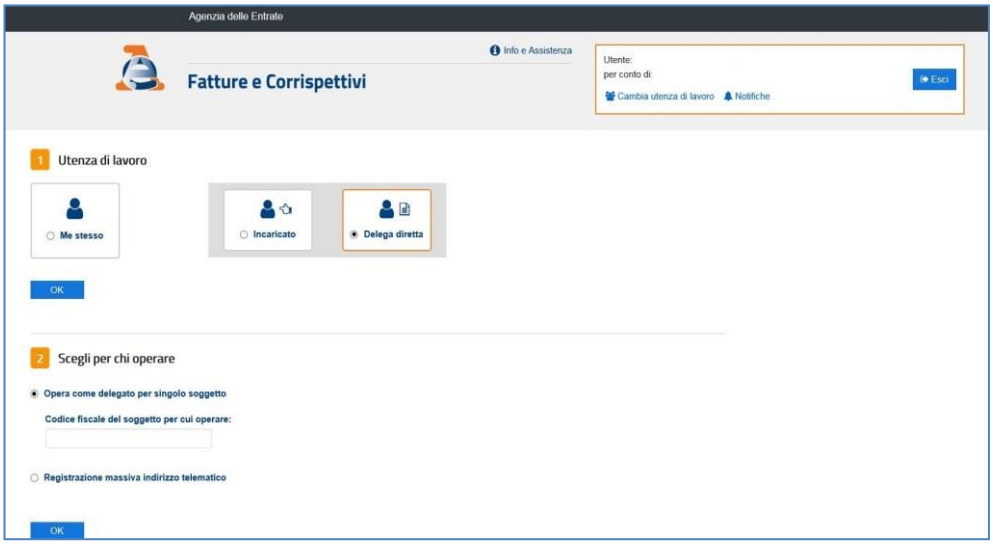

3) cliccare sul link "*Servizi per compilare e trasmettere l'istanza"* della sezione "*Contributo a Fondo Perduto",* presente nella home page del portale "*Fatture e Corrispettivi*"

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

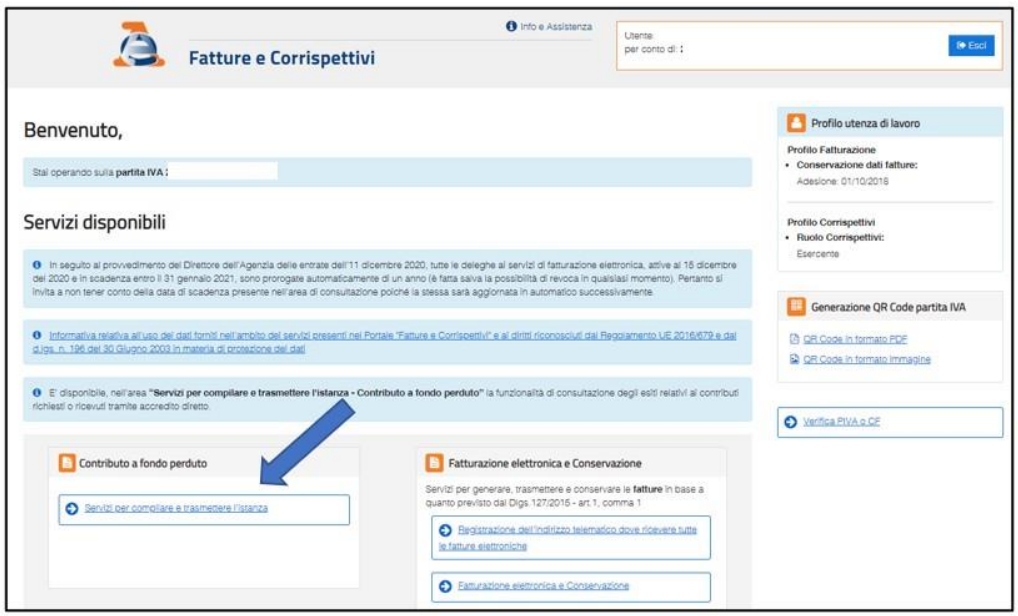

4) cliccare sul link "*Predisponi l'istanza per il contributo*" (o, nel caso si voglia trasmettere rinuncia, *"Predisponi la rinuncia all'istanza trasmessa"*) presente nel box dedicato al contributo a fondo perduto dell'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni bis*)*

5) inserire le informazioni dell'istanza. Il sistema visualizza l'importo del contributo perequativo determinato in base ai dati indicati nell'istanza, al fine di agevolare il richiedente nel calcolo dell'importo complessivo di aiuti di Stato, necessario per verificare il non superamento dei limiti massimi e compilare le sezioni dedicate.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente [redacted] - [redacted]

1 Dati Richiedente e Requisiti | 2 Dichiarazione | 3 Quadro A-B | 4 Invio

Dati Richiedente

Codice fiscale del contribuente richiedente:

[redacted]

☐ Istanza presentata da Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione

Modalità di fruizione del contributo

◉ L'importo totale del contributo è richiesto, irrevocabilmente, tramite l'accredito su conto corrente.

○ L'importo totale del contributo è richiesto, irrevocabilmente, sotto forma di credito di imposta.

IBAN del conto di accredito:

ATTENZIONE: il conto corrente deve essere intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente

Requisiti

Dichiarazioni

☐ Soggetto diverso da quelli di cui al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

◉ Fino a euro 100.000

○ Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000

○ Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000

○ Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000

○ Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

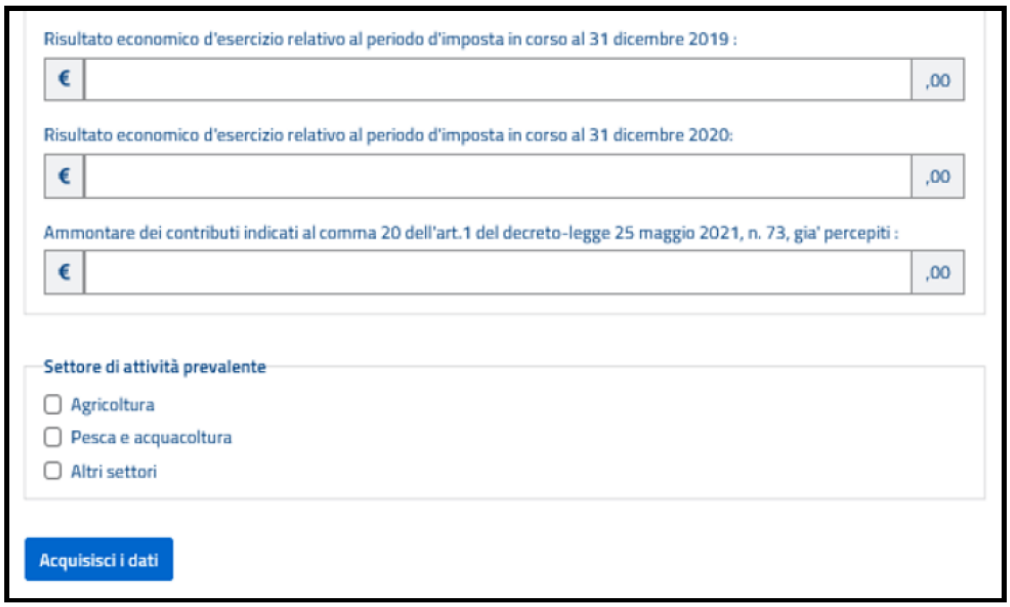

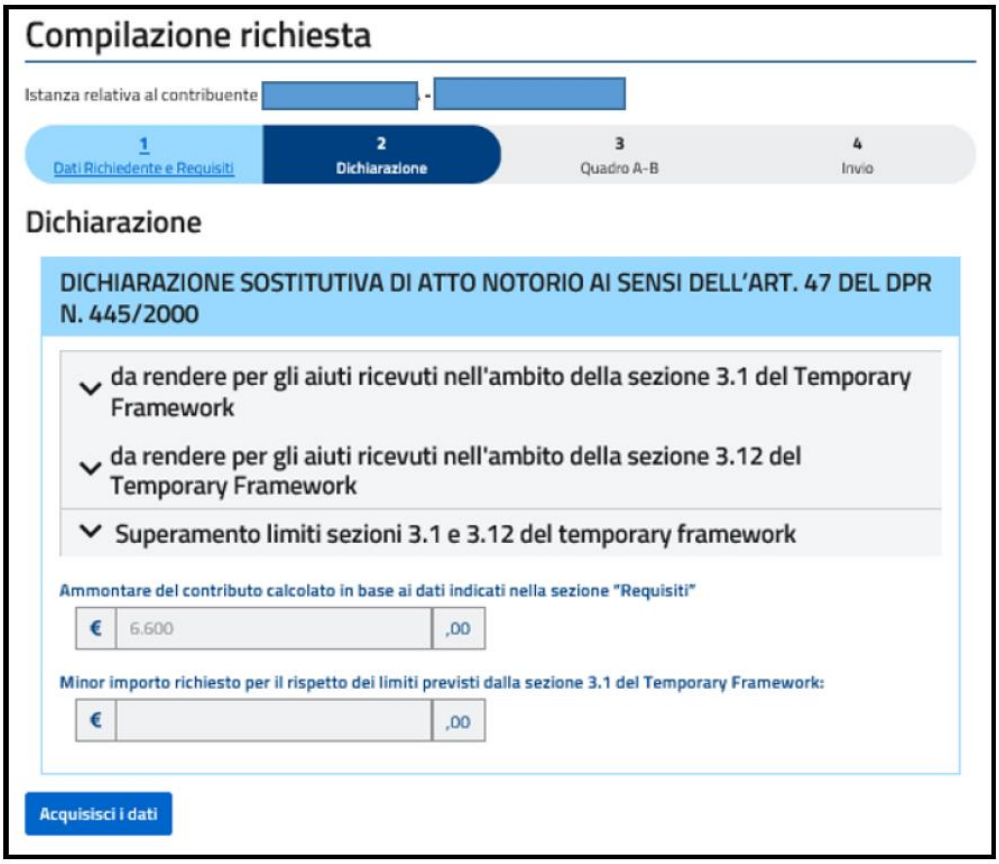

Dopo aver completato la compilazione, controllare attentamente il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia istanza".

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Esiti e controlli

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa. Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di "scarto". Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la "presa in carico" dell'istanza.

Successivamente alla presa in carico, il sistema effettua alcuni controlli che possono richiedere qualche giorno.

Al termine di tali controlli, il sistema conclude l'elaborazione e:

- in caso di **esito negativo**, scarta l'istanza
- in caso di **incongruenza** dei dati dell'istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria, "sospende" l'istanza per ulteriori controlli
- in caso di **esito positivo**, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull'Iban indicato o riconosce il credito d'imposta.

L'esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link "Consultazione esito" nella sezione "Contributo a fondo perduto" del portale "Fatture e Corrispettivi".

L'esito esposto riporta l'ammontare del contributo erogato mediante accreditamento sul conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta.

Nel caso di scarto o sospensione, è indicata la motivazione e il richiedente può trasmettere una nuova istanza con dati corretti entro e non oltre il 28 dicembre 2021.

Se l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti è superiore al peggioramento tra il risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta 2019 e quello del 2020, il contributo perequativo non spetta e l'Agenzia delle entrate non dà corso all'istanza.

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 28 dicembre 2021 – **un'istanza di rinuncia totale e definitiva al contributo**.

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 **nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata**.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Con apposita risoluzione saranno istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo perequativo.

TRASMISSIONE DELL'ISTANZA ATTRAVERSO INTERMEDIARIO ABILITATO

Trattandosi di un nuovo adempimento, non previsto dai correnti mandati attualmente in essere, e tenuto conto che, in ogni caso, l'alternativa all'autonomo invio è quello di avvalersi di un intermediario abilitato, Vi invitiamo, se lo ritenete, a contattare lo Studio per definire i termini e le condizioni del servizio di predisposizione e/o trasmissione di suddetta istanza, che necessariamente comporterà la sottoscrizione di apposito mandato specifico.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com